



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO l'art. 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'articolo 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTO l'articolo 20 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 Agosto 2013, n. 98;

VISTO il documento dell' ONU "Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020" con particolare riguardo al secondo campo di azione strategico "Maggiore sicurezza di Strade e Mobilità" ed il documento della Commissione europea COM(2010) 389 "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" ed in particolare l'obiettivo n. 7, nell'ambito dei quali viene richiamata l'attenzione verso l'innalzamento del livello di sicurezza delle infrastrutture soprattutto per gli utenti vulnerabili, tra cui pedoni e ciclisti rappresentano le categorie più deboli in assoluto;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2016, n. 481 con cui è stata destinata la somma di euro 12.348.426,00 al cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche;

VISTO il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in attuazione dell'art. 7 del suindicato decreto legislativo 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

VISTE le statistiche ISTAT relative al numero dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2015, 2016 e 2017;

CONSIDERATO che la somma disponibile per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali risulta pari complessivamente a euro 4.117.498,76, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333/MIT per euro 1.029.189,99 quali residui di stanziamento di provenienza 2017 ed euro 3.088.308,77 quale stanziamento di competenza 2018;

RITENUTO opportuno suddividere la somma di euro 4.117.498,76 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del PNSS e nel citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, prevedendo così una quota fissa di 50.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;

CONSIDERATO pertanto che, al netto della quota fissa pari a complessivi 1.050.000,00 euro, occorre procedere al riparto della somma residua pari a complessivi euro 3.067.498,76 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'intesa sulla proposta di riparto delle risorse previste per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché sulle relative procedure di attuazione del disposto normativo, espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 13 dicembre 2018;

DECRETA

ART. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 4.117.498,76, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333/MIT per euro 1.029.189,99 quali residui di stanziamento di provenienza 2017 ed euro 3.088.308,77 quale stanziamento di competenza 2018, viene destinata al cofinanziamento, nella misura massima del 50 per cento, del costo degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.
2. Le suddette risorse costituiscono contributi statali per l'ampliamento o la realizzazione di interventi funzionali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione.

ART. 2

Piano di riparto

- Al fine di consentire un ampliamento dei programmi di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, già presentati od in corso di presentazione da parte delle Regioni ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo complessivo di euro 4.117.498,76, come da piano di riparto seguente:

Regione /Provincia autonoma	Quota fissa (A)	Coefficiente riparto quota variabile	Quota variabile (B)	Finanziamento assegnato (A+B)	Quota a valere sul cap. 7333 R 2017 PG 1	Quota a valere sul cap. 7333 CP 2018 PG 3
Piemonte	€ 50.000,00	0,0717487065	€ 220.089,07	€ 270.089,07	€ 67.510,15	€ 202.578,92
Valle d'Aosta	€ 50.000,00	0,0014075552	€ 4.317,67	€ 54.317,67	€ 13.576,98	€ 40.740,69
Lombardia	€ 50.000,00	0,1918645615	€ 588.544,30	€ 638.544,30	€ 159.607,43	€ 478.936,87
P.A. Bolzano	€ 50.000,00	0,0131782131	€ 40.424,15	€ 90.424,15	€ 22.601,98	€ 67.822,17
P.A. Trento	€ 50.000,00	0,0071756410	€ 22.011,28	€ 72.011,28	€ 17.999,59	€ 54.011,69
Veneto	€ 50.000,00	0,0967572418	€ 296.802,72	€ 346.802,72	€ 86.685,12	€ 260.117,60
Friuli-Venezia Giulia	€ 50.000,00	0,0216431815	€ 66.390,43	€ 116.390,43	€ 29.092,39	€ 87.298,04
Liguria	€ 50.000,00	0,0361466357	€ 110.879,76	€ 160.879,76	€ 40.212,72	€ 120.667,04
Emilia-Romagna	€ 50.000,00	0,1242092310	€ 381.011,66	€ 431.011,66	€ 107.733,58	€ 323.278,08
Toscana	€ 50.000,00	0,0970779803	€ 297.786,58	€ 347.786,58	€ 86.931,04	€ 260.855,54
Umbria	€ 50.000,00	0,0112825696	€ 34.609,27	€ 84.609,27	€ 21.148,52	€ 63.460,75
Marche	€ 50.000,00	0,0302293901	€ 92.728,62	€ 142.728,62	€ 35.675,75	€ 107.052,87
Lazio	€ 50.000,00	0,0984144608	€ 301.886,24	€ 351.886,24	€ 87.955,78	€ 263.930,46
Abruzzo	€ 50.000,00	0,0163446478	€ 50.137,19	€ 100.137,19	€ 25.029,81	€ 75.107,38
Molise	€ 50.000,00	0,0030501761	€ 9.356,42	€ 59.356,42	€ 14.836,44	€ 44.519,98
Campania	€ 50.000,00	0,0508537039	€ 155.993,67	€ 205.993,67	€ 51.489,18	€ 154.504,49
Puglia	€ 50.000,00	0,0412928817	€ 126.665,86	€ 176.665,86	€ 44.158,54	€ 132.507,32
Basilicata	€ 50.000,00	0,0057483330	€ 17.633,00	€ 67.633,00	€ 16.905,22	€ 50.727,78
Calabria	€ 50.000,00	0,0160645158	€ 49.277,88	€ 99.277,88	€ 24.815,02	€ 74.462,86
Sicilia	€ 50.000,00	0,0474885810	€ 145.671,16	€ 195.671,16	€ 48.909,01	€ 146.762,15
Sardegna	€ 50.000,00	0,0180217927	€ 55.281,83	€ 105.281,83	€ 26.315,73	€ 78.966,10
Totale	€ 1.050.000,00	1,0000000000	€ 3.067.498,76	€ 4.117.498,76	€ 1.029.189,99	€ 3.088.308,77

- Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvederà agli impegni di spesa a favore delle Regioni e delle Province autonome in relazione alle somme disponibili per l'esercizio finanziario 2018, le quali potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali da parte degli Enti interessati ad ottenere il finanziamento ed alla conseguente formulazione del programma da cofinanziare, così come previsto al comma 4 dell'articolo 20 della citato decreto-legge.

ART. 3

Copertura complessiva della spesa

- Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma di interventi presentato dalla Regioni e Province autonome nella misura massima del 50 per cento delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto. La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma proponente sulla base di un piano di investimenti, che potrà altresì prevedere il concorso alla spesa da parte degli enti attuatori di cui all'art. 5, beneficiari finali dei

finanziamenti. A tal fine non possono comunque essere utilizzate altre fonti di finanziamento statali.

ART. 4

Tipologie di interventi

1. Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nel successivo articolo 7 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di pedoni e ciclisti. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano a titolo esemplificativo:
 - a) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
 - b) realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
 - c) messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
 - d) creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale.
2. Gli interventi dovranno essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze.

ART. 5

Soggetti attuatori

1. I presenti contributi sono destinati ai Comuni le cui proposte progettuali sono state selezionate ai sensi del presente decreto ed incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento, come indicato all'art. 6. Detti Enti assumeranno, per quanto di competenza, le funzioni di soggetti attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento. Le suddette attività saranno svolte sotto il controllo, la vigilanza e la sovrintendenza della propria Regione/Provincia autonoma di appartenenza.

ART. 6

Presentazione programma di interventi

1. Le Regioni e le Province autonome, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla comunicazione della piena esecutività del presente decreto ed in esito alla procedure selettive adottate, presenteranno al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi approvato con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione, contenente:
 - a) Schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti, la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;
 - b) Scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità;
 - c) Prospetto di copertura della spesa complessiva.
2. Al fine di uniformare le attività, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti invierà alle Regioni e Province autonome il fac-simile dei suddetti esemplari.
3. Nel caso di ampliamento del programma degli interventi inseriti nella Convenzione già stipulata con il Ministero ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, il programma di cui sopra costituirà l'oggetto di un apposito Atto Aggiuntivo alla convenzione stessa che sarà sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ciascuna delle Regioni e Province autonome proponenti in base allo schema allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Nel caso di stipula di nuova Convenzione, la stessa sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ciascuna delle Regioni e Province autonome proponenti in base allo schema allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Nell'atto aggiuntivo o nella convenzione verranno regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.
6. In caso di mancata stipula dei predetti atti nei termini previsti il finanziamento statale assegnato verrà revocato e si procederà al disimpegno delle somme assegnate. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni potranno essere riassegnate dal Ministero ad una o più Regioni o Province autonome a copertura di ulteriori interventi.

ART. 7
Criteri di selezione degli interventi

1. Le Regioni e le Province autonome procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:
 - a. effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità;
 - b. efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
 - c. possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale.
2. A riguardo le Regioni possono utilizzare anche le risultanze delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività dei Centri di monitoraggio della sicurezza stradale.
3. Nell'assegnazione dei finanziamenti agli enti beneficiari potrà essere adottata la procedura ritenuta più idonea tra quella concertativa, competitiva o mista.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI